



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

DECRETO N.

768

DEL 29 NOV. 2011

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la L.R. n.16 del 14 agosto 1999 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - ARPA" e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTI** il Regolamento Organizzativo e il Regolamento Contabile;

**VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195;

**VISTO** l'art. 21, comma 4, del Regolamento Organizzativo, che prevede che il Direttore Generale definisce, con Regolamento, le procedure per l'accesso all'informazione ambientale;

**DATO ATTO** altresì che sono state esperite, nella seduta del Consiglio di amministrazione, in data 23.11.2011, le procedure previste all'art. 5, comma 8, del Regolamento Organizzativo;

**SU PROPOSTA** del Direttore del Settore Amministrativo

**DECRETA**

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono tutte riportate,

- di approvare il Regolamento in materia di esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali, come da allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;
- di disporre che il suddetto Regolamento entri in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Umberto Benezzi

Il Direttore del Settore Amministrativo  
DOTT. CALOGERO FRIZZINO

Il Responsabile del Procedimento  
Avv. Fiorella Battaini

# Regolamento in materia di esercizio del Diritto di Accesso all'Informazione Ambientale

## INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti legittimati
Art. 4.	Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Art. 5.	Esclusioni e limitazioni al diritto di accesso all'informazione ambientale
Art. 6	Presentazione dell'istanza di accesso all'informazione ambientale
Art. 7	Termini del procedimento di accesso all'informazione ambientale
Art. 8	Responsabile del procedimento di accesso all'informazione ambientale
Art. 9	Accoglimento dell'istanza di accesso
Art. 10	Diniego o limitazioni all'accesso
Art. 11	Ricorsi
Art. 12	Oneri
Art. 13	Entrata in vigore

ALLEGATO .....<sup>1</sup>  
Al decreto del D.G. n. <sup>768</sup> ..... del...**29.NOV.** 2011  
Costituito da n. pag. <sup>10</sup> .....

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, in conformità ai principi generali sanciti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, disciplina i termini, le condizioni fondamentali e le modalità di esercizio del diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta da ARPA Lombardia (di seguito Agenzia).
2. Il presente regolamento garantisce il più ampio e sistematico accesso del pubblico all'informazione ambientale, al fine di:
  - a) promuovere la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle problematiche ambientali e di favorire il libero scambio di opinioni ed una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale, in coerenza con il *considerando* 1 della Direttiva 2003/4/CE;
  - b) "contribuire alla protezione del diritto di ogni persona della presente e delle future generazioni di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute ed al proprio benessere", come previsto dall'art. 1 della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998.
3. Il presente regolamento contiene la disciplina speciale dell'accesso ai documenti detenuti dall'Agenzia ed è applicabile solo quando le informazioni di cui è chiesta l'esibizione siano riferite alla materia ambientale e, qualora contenute in uno specifico documento amministrativo, quando l'accesso non sia espressamente richiesto per la tutela di un interesse giuridico personale.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
  - a) "informazione ambientale" qualsiasi informazione disponibile presso l'Agenzia in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale, in quanto dalla stessa Agenzia prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto, concernente:
    1. lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
    2. fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
    3. le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
    4. le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

16

5. le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6. lo stato della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al numero 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai numeri 2) e 3);
7. "responsabile del procedimento": il responsabile dell'accesso all'informazione ambientale;
8. "richiedente" o "interessato": la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale.

### **Art. 3 - Soggetti legittimati**

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali può essere esercitato da chiunque ne faccia istanza, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

### **Art. 4 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico**

L'URP favorisce l'esercizio del diritto di accesso, garantendo al pubblico la più ampia informazione circa la disciplina di cui al presente regolamento e fornendo, anche avvalendosi della pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia e di ogni altro strumento di comunicazione e di diffusione dell'informazione stessa, tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale. Fornisce altresì l'indicazione della struttura dell'Agenzia responsabile di assicurare il reperimento dell'informazione ambientale.

### **Art. 5 - Esclusioni e limitazioni al diritto di accesso all'informazione ambientale**

1. L'accesso all'informazione ambientale è escluso quando:
  - a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'Agenzia;
  - b) la richiesta è manifestamente irragionevole, tenuto conto delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento;
  - c) l'istanza è formulata in termini eccessivamente generici: in tal caso, il responsabile del procedimento può domandare al richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, di specificare quale sia l'informazione oggetto dell'istanza medesima, prestando, a tale scopo, la propria collaborazione;
  - d) l'istanza concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento, ovvero di validazione: in tale caso, il responsabile del procedimento informa il richiedente presso quale articolazione organizzativa ed entro quale data approssimativa il materiale richiesto sarà disponibile;
  - e) l'istanza riguarda comunicazioni interne, tenuto conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso all'informazione ambientale;
  - f) l'istanza afferisce ricerche, elaborazioni e studi eseguiti dall'Agenzia su incarico di terzi, a meno che il committente non abbia concesso la necessaria autorizzazione.
2. L'accesso all'informazione ambientale è escluso, altresì, quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne dell'Agenzia e delle altre autorità pubbliche, in particolare, quando l'informazione richiesta riguarda atti che le medesime autorità sottraggono all'accesso in base a specifiche disposizioni normative;
- b) alle relazioni internazionali ed alla difesa nazionale o all'ordine ed alla sicurezza pubblica, in particolare, quando l'informazione richiesta riguarda atti soggetti al segreto di Stato o relativi a strategie, strutture, mezzi, personale ed azioni strumentali alla tutela dell'ordine e della sicurezza o alla difesa nazionale;
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'Agenzia di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti, in particolare, quando l'informazione richiesta riguarda:
  - verbali, relazioni o altri documenti, ivi inclusi i risultati di analisi e di misure compiute dall'Agenzia nell'ambito delle proprie attività di accertamento tecnico, laddove l'attività di controllo e di vigilanza sulle attività antropiche, private o pubbliche, non sia conclusa e possa essere pregiudicata dalla diffusione di informazioni;
  - documenti relativi a attività di supporto alla polizia giudiziaria svolte dall'Agenzia, notizie di reato ed altri atti trasmessi all'autorità giudiziaria, fino al perdurare del segreto di cui agli artt. 114 e 329 c.p.p., salvo nulla osta espresso da parte dell'autorità giudiziaria stessa;
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, in particolare, quando l'informazione richiesta riguarda invenzioni, modelli di utilità o nuove varietà vegetali oggetto di brevetto, marchi, disegni, modelli o topografie di circuiti a semiconduttori oggetto di registrazione, ovvero progetti o altri documenti relativi all'organizzazione aziendale, alle strategie di sviluppo, al processo produttivo o ad esperienze tecnico-industriali (*know how*), nei casi in cui ricorrano le condizioni di tutela previste dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;
- e) ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare, quando l'informazione richiesta riguarda le opere dell'ingegno di carattere creativo e le banche dati soggette alla tutela del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, incluse le opere create e pubblicate dalle pubbliche amministrazioni a proprio nome e spese, con esclusione dei testi relativi ad atti ufficiali;
- f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui questa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196;
- g) agli interessi o alla protezione di chiunque, in assenza di un obbligo di legge, abbia fornito di sua volontà all'Agenzia le informazioni richieste, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione, in particolare, quando l'informazione richiesta riguarda documenti forniti da terzi, anche



- attraverso le autorità pubbliche competenti, per la formulazione di pareri da parte dell'Agenzia;
- h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio cui si riferisce l'informazione, in particolare, quando l'informazione richiesta riguarda l'ubicazione di specie rare.
3. Per ciascuna istanza di accesso il responsabile del procedimento effettua una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso, applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in modo restrittivo.
  4. L'istanza di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni relative ad emissioni nell'ambiente, a meno che vengano in rilievo le relazioni internazionali, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici, la repressione di illeciti o i diritti di proprietà intellettuale.

#### **Art. 6 - Presentazione dell'istanza di accesso all'informazione ambientale**

1. Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione di apposita istanza.
2. L'istanza di accesso deve indicare, a seconda dei casi:
  - a) gli elementi che consentono l'individuazione dell'informazione richiesta, almeno con riferimento al contesto ambientale cui l'informazione stessa si riferisce;
  - b) gli estremi del documento contenente l'informazione ambientale o gli elementi che ne consentono l'individuazione;
  - c) gli eventuali formati o forme di accesso richiesti.
3. L'istanza di accesso deve specificare nel modo più puntuale possibile la connessione tra le informazioni richieste e gli elementi o i fattori incidenti sull'ambiente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 1), 2), 3), 4), e 5) e 6) del presente regolamento.
4. L'istanza di accesso è consegnata direttamente presso l'Agenzia, ovvero inoltrata a mezzo posta elettronica, a mezzo posta o via fax.
5. L'istanza di accesso, per il tramite dell'URP, è inoltrata al responsabile del procedimento.
6. Se l'istanza di accesso riguarda informazioni che l'Agenzia non detiene e il responsabile del procedimento è in grado di individuarla, la stessa viene trasmessa quanto prima alla autorità pubblica nei cui confronti può essere esercitato il diritto di accesso. La trasmissione è effettuata, dandone comunicazione all'interessato. In alternativa, il responsabile del procedimento può comunicare all'interessato quale è la autorità pubblica cui questi può rivolgersi per ottenere l'informazione richiesta.

#### **Art. 7 - Termini del procedimento di accesso all'informazione ambientale**

1. La decisione relativa alla istanza di accesso, tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, deve essere adottata quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data di protocollazione della medesima istanza. Il termine è prorogato a 60 giorni dalla data di ricevimento, nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto

- termine di 30 giorni. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento informa il richiedente tempestivamente e, comunque, entro il medesimo termine di 30 giorni, della proroga e dei motivi che la giustificano.
2. Nei casi di cui al successivo art. 8, comma 3, lettere j), k), l) e m) del presente regolamento, i termini per la decisione relativa alla istanza di accesso sono prorogati a 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima.
  3. Se l'istanza di accesso è presentata erroneamente ad altra autorità pubblica che provvede ad inoltrarla all'Agenzia, il termine del procedimento di accesso decorre dal momento in cui l'istanza perviene all'Agenzia medesima.

#### **Art. 8 - Responsabile del procedimento di accesso all'informazione ambientale**

1. Il responsabile del procedimento di accesso all'informazione ambientale è il Coordinatore, il Direttore del Dipartimento, il Direttore del Settore competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
2. Il responsabile del procedimento:
  - a) acquisisce le istanze;
  - b) tratta le istanze in base all'ordine cronologico di presentazione;
  - c) rilascia al richiedente copia dell'istanza di accesso, qualora presentata direttamente in sede, apponendovi timbro e data di ricevimento;
  - d) custodisce la documentazione relativa alle istanze inoltrate in via formale;
  - e) accerta la completezza delle istanze ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;
  - f) se l'informazione richiesta è detenuta da altra autorità pubblica di cui è a conoscenza, trasmette quanto prima a quest'ultima l'istanza di accesso pervenuta, informandone il richiedente, o comunica allo stesso quale è la autorità pubblica a cui si deve rivolgere per ottenere l'informazione;
  - g) se l'informazione richiesta è detenuta da più Unità Organizzative, ne promuove e ne cura il reperimento e la corretta collazione;
  - h) se l'istanza è espressa in termini eccessivamente generici, supporta il richiedente ai fini dell'accesso, qualora ritenga di non respingere l'istanza;
  - i) rende accessibile al richiedente l'informativa relativa alla privacy;
  - j) se l'istanza riguarda documenti o dati in corso di completamento, informa il richiedente entro quale data approssimativa il materiale sarà disponibile;
  - k) ove la divulgazione dell'informazione ambientale possa recare pregiudizio all'interesse del committente della ricerca/elaborazione/studio di cui è chiesta l'esibizione (art. 5, comma 1, lettera f) del presente regolamento), chiede al committente stesso l'autorizzazione all'esibizione del documento richiesto, dando tempestiva comunicazione all'interessato della necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento;

- l) nel caso in cui la divulgazione dell'informazione possa recare pregiudizio alla repressione di illeciti (art. 5, comma 2, lettera c) del presente regolamento), chiede all'autorità giudiziaria il nulla osta alla diffusione dell'informazione richiesta, dando tempestiva comunicazione all'interessato della necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento;
  - m) ove la diffusione dell'informazione possa recare pregiudizio alla riservatezza industriale o commerciale o ai diritti di proprietà industriale o intellettuale (art. 5, comma 2, lettere d) ed e) del presente regolamento), richiede al soggetto il cui interesse potrebbe essere compromesso dall'accesso di sottoscrivere apposita dichiarazione comprovante l'eventuale possesso dei requisiti o delle condizioni previsti dalla normativa vigente per la tutela della propria posizione giuridica, dando tempestiva comunicazione all'interessato della necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento;
  - n) qualora la diffusione dell'informazione possa recare pregiudizio agli interessi o alla protezione dei soggetti che l'hanno fornita di propria volontà all'Agenzia (art. 5, comma 2, lettera g) del presente regolamento), chiede agli stessi il consenso alla divulgazione dell'informazione richiesta, dando tempestiva comunicazione all'interessato della necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento;
  - o) segue l'iter dell'istanza nel rispetto dei termini previsti dall'art. 7 del presente regolamento, decidendo sulla stessa, anche sulla base dei riscontri alle richieste di cui alle lettere j), k), l) e m) del presente comma;
  - p) prima del mancato accoglimento dell'istanza di accesso trasmette al richiedente il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - q) comunica le eventuali proroghe del termine di conclusione del procedimento, l'esito del medesimo e le relative motivazioni, informando l'interessato, nei casi di limitazioni o esclusioni dell'accesso, della possibilità di presentare ricorso in sede giurisdizionale o di rivolgersi al difensore civico;
  - r) in caso di accoglimento, anche parziale, dell'istanza di accesso, esibisce l'informazione ambientale e riceve e custodisce la dichiarazione di presa visione/acquisizione in copia dell'informazione ambientale stessa sottoscritta dal richiedente;
  - s) rilascia all'interessato la richiesta di pagamento dei costi di riproduzione o degli altri costi previsti dall'art. 12 del presente regolamento per l'esibizione dell'informazione ambientale.
  - t) provvede alla notifica agli eventuali controinteressati.
- Nei casi di cui alle precedenti lettere k), l) e m), il responsabile del procedimento provvede, altresì, a rendere anonimi i dati riservati del richiedente riportati nell'istanza di accesso che trasmette in copia.
3. Ai fini della corretta interpretazione del precedente comma 2 lett. k), l), m), n) e, in particolare, in merito a:



- identificazione dell'eventuale pregiudizio all'interesse del committente della ricerca/elaborazione/studio di cui è chiesta l'esibizione (art. 5 comma 1, lett. f) del presente regolamento);
- identificazione di eventuale pregiudizio alla repressione di illeciti (art. 5 comma 2, lett. c) del presente regolamento);
- identificazione dell'eventuale pregiudizio alla riservatezza industriale o commerciale o ai diritti di proprietà industriale o intellettuale (art. 5 comma 2 lett. d) ed e) del presente regolamento);
- identificazione dell'eventuale pregiudizio agli interessi o alla protezione dei soggetti che hanno fornito l'informazione di propria volontà all'Agenzia (art. 5 comma 2, lett. g) del presente regolamento);

il responsabile del procedimento si avvale del preventivo parere del dirigente competente in materia di Legislazione e Diritto Ambientale, il quale provvede anche alla predisposizione dei seguenti schemi di atti:

- nota di trasmissione ad altra Autorità (lett. f)
- richiesta di integrazione (lett. h)
- informativa privacy (lett. i)
- nota differimento termine (lett. j)
- richiesta liberatoria (lett. k)
- istanza nulla osta alla Autorità Giudiziaria (lett. l)
- richiesta dichiarazione (lett. m)
- richiesta consenso (lett. n)
- preavviso di rigetto (lett. p)
- comunicazione finale (lett. q)
- comunicazione (lett. t).

#### **Art. 9 - Accoglimento dell'istanza di accesso**

1. Il procedimento di accesso all'informazione ambientale si può concludere con un provvedimento motivato di accoglimento, e con l'invio di comunicazione contenente l'indicazione delle modalità di reperimento dell'informazione ambientale richiesta, qualora direttamente accessibile da parte dell'interessato, ovvero del responsabile del procedimento e del relativo recapito, della sede e dell'ufficio cui rivolgersi, e del relativo orario, nonché del termine, comunque non inferiore a 15 giorni, per l'accesso all'informazione stessa.
2. Il diritto di accesso avviene mediante presa visione o acquisizione in copia. Il soggetto al quale viene esibita l'informazione ambientale può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte le informazioni prese in visione.
3. Se l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifici, questa viene esibita nei modi richiesti, eccetto nei casi in cui l'informazione sia già disponibile e facilmente accessibile in altra forma o formato ovvero sia più celere per l'Agenzia renderla disponibile in altra forma o formato. In tali casi, il responsabile del procedimento

comunica al richiedente i motivi della decisione e le modalità di fruizione dell'informazione ambientale richiesta.

4. Se l'istanza di accesso riguarda fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni, i rifiuti, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, il responsabile del procedimento indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione, ovvero fa riferimento alla metodologia normalmente utilizzata.
5. L'accesso all'informazione ambientale richiesta avviene presso la sede e l'ufficio indicati nel provvedimento di accoglimento dell'istanza, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto.
6. I documenti o i supporti contenenti l'informazione ambientale cui è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o, comunque, alterati in qualsiasi modo.  
Il soggetto al quale i documenti o supporti vengono messi a disposizione a seguito di istanza di accesso è responsabile di eventuali utilizzi inappropriati dei medesimi ed è tenuto ad un corretto utilizzo della conoscenza acquisita, anche in ordine alla completezza ed esaustività dei dati diffusi.
7. L'accesso all'informazione ambientale, avviene previo pagamento dei costi previsti dall'art. 12 del presente regolamento.
8. In caso di accoglimento, anche parziale, dell'istanza di accesso in via formale, il richiedente sottoscrive apposita dichiarazione di presa visione/acquisizione in copia dell'informazione esibita.

#### **Art. 10 - Diniego o limitazioni all'accesso**

1. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono motivati con riferimento specifico ai casi di esclusione di cui all'art. 5 del presente regolamento ed alle ipotesi previste dalla vigente normativa.
2. Nella comunicazione di rigetto o limitazione dell'accesso deve essere indicata la possibilità di ricorrere avverso la decisione ai sensi dell'art. 25, commi 4, 5, 5bis, e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Se l'esclusione dall'accesso riguarda solo parte del documento contenente le informazioni ambientali richieste, per la restante parte è consentita l'ostensione, una volta apposti, ove necessario, gli *omissis*.

#### **Art. 11 - Ricorsi**

1. Contro le determinazioni assunte dal responsabile del procedimento sull'istanza di accesso all'informazione ambientale, o nel caso di mancato riscontro all'istanza, l'interessato può presentare ricorso al TAR o rivolgersi al difensore civico ai sensi dell'art. 25, commi 4, 5, 5bis, e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 12 - Oneri**

1. L'accesso alle informazioni ambientali mediante presa visione è gratuito.
2. L'accesso alle informazioni ambientali mediante il rilascio di copie è a titolo oneroso. Se l'esibizione o il rilascio di copie comporta un costo

effettivo per l'Agenzia, il richiedente è tenuto al pagamento degli oneri determinati dal Tariffario ARPA Lombardia, indicati, nel seguente prospetto:

Codice	Prestazione	Euro
01.010	Ricerca e predisposizione documenti	5,00
01.011	per ogni foglio	0,60
01.012	per ogni floppy	1,00
01.014	Elaborazione dati ambientali	a vacanza
01.020	Prestazioni a vacanza non dirigenti/ora	39,00

Se il documento è disponibile in forma digitale, per la duplicazione su dispositivo ottico (CD-ROM, DVD, ecc.), ove non fornito dal richiedente, si applica la tariffa di cui al codice 01.012.

La tariffa relativa ai diritti di ricerca si applica nel caso di presa visione o di rilascio di copie riguardanti parti di documenti. Nel caso l'esibizione o il rilascio di copie comporti un'attività di ricerca che richieda oggettivamente un tempo superiore a un'ora di lavoro, la tariffa relativa alla ricerca documenti è assorbita dall'importo indicato in tariffario per le prestazioni a vacanza del personale non dirigente. Tale importo viene calcolato per ogni ora o frazione di ora a partire dalla seconda ora.

La tariffa relativa all'elaborazione dei dati ambientali si applica qualora sia richiesta l'aggregazione/disaggregazione dei dati in possesso dell'Agenzia.

Gli importi indicati nel prospetto sopra riportato possono subire variazioni a seguito di aggiornamento del tariffario. L'aggiornamento è soggetto ad idonee forme di pubblicità.

I soggetti pubblici sono esentati dal pagamento dei costi relativi al rilascio di copie, alla ricerca ed alla elaborazione delle informazioni ambientali richieste.

2. I costi relativi all'accesso all'informazione ambientale sono rimborsati all'Agenzia mediante versamento o bonifico sul conto corrente postale n. 15264468 intestato ad ARPA Lombardia - Prestazioni a pagamento rese a terzi - Serv. Tesoreria, v.le Restelli 3/1 Milano, specificando la causale.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, l'Agenzia si riserva di applicare una tariffa, calcolata sulla base del costo di mercato del servizio, nei casi in cui l'informazione ambientale sia messa a disposizione a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione lo imponga.

### **Art. 13 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nel relativo provvedimento di adozione.